Frodi e carte di pagamento

g) la l. 17 agosto 2005, n. 166, che ha introdotto un sistema di prevenzione delle frodi mediante carte di pagamento, istituendo una apposita banca dati presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (Uncamp) del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1). Nell'archivio dovranno confluire, tra l'altro, i dati identificativi dei punti di vendita e dei rappresentanti legali degli esercizi commerciali nei cui confronti venga revocata la convenzione di negoziazione delle carte di pagamento, nonché i dati di tutte le transazioni contestate dai titolari delle carte concluse presso un determinato punto vendita (art. 2) ed altre informazioni relative al rischio di frode (art. 3). L'art. 7 della legge prevede inoltre l'adozione di un decreto di attuazione che dovrà individuare in dettaglio i dati e le informazioni da inserire nell'archivio, stabilendo le modalità di accesso ai dati da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il medesimo decreto dovrà infine regolare i termini e le modalità per la comunicazione e la gestione dei dati e delle informazioni, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalità di consultazione delle informazioni ivi contenute. Pur non essendo prevista espressamente dalla legge in esame la consultazione del Garante, l'amministrazione competente dovrà acquisire comunque il parere dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Codice;

***Cd.* "abusi di mercato"**

h) la l. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), il cui art. 9 ha recepito la direttiva n. 2003/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (*cd.* "abusi di mercato"). La disposizione attribuisce alla Consob poteri di informazione e di indagine, in relazione ai quali –nel corso dei lavori parlamentari– questa Autorità ha suggerito alla competente Commissione della Camera alcune proposte emendative volte ad armonizzare il testo con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle previste garanzie in caso di comunicazione o diffusione dei dati e di acquisizione di dati di traffico. La legge, inoltre, ha conferito delega al Governo per recepire la direttiva n. 2003/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Tale delega è stata attuata con d.lg. 24 gennaio 2006, n. 36, in relazione al quale il Garante ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elementi di valutazione richiesti (*cfr.*, sul punto, quanto riportato a p. 10);

Modifiche al codice di procedura civile

i) il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (*cd.* "sulla competitività"), convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, e successivamente modificato dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha conferito, fra l'altro, una delega al Governo per apportare talune modifiche al codice di procedura civile per una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. In tale contesto, sono stati ulteriormente modificati gli artt. 490 e 570 c.p.c. in materia di pubblicità degli avvisi concernenti l'esecuzione forzata –norme sulle quali era già intervenuto il Codice, prevedendo disposizioni a garanzie della riservatezza del debitore esecutato (art. 174, commi 9 e 10, del Codice). Le nuove modifiche rendono pubblicabili su specifici siti Internet individuati dal Ministero della giustizia, oltre che l'avviso dell'esecuzione –opportunamente privato delle generalità del debitore– la copia dell'ordinanza del giudice e la relazione di stima del bene oggetto di esecuzione (art. 490, secondo comma, c.p.c.). Il pubblico avviso, in caso di espropriazione immobiliare, deve contenere l'indicazione del nome e del recapito

telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore (art. 570 c.p.c.). É inoltre consentito all'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca di cose da sottoporre ad esecuzione e previa autorizzazione del giudice, di rivolgere una richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche (art. 492 c.p.c.);

Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

l) la l. 11 febbraio 2005, n. 15, di riforma della l. 7 agosto 1990, n. 241, la quale reca alcune importanti disposizioni di coordinamento con le norme del Codice, volte a disciplinare l'accesso ai dati personali, in particolare di natura sensibile, e ad istituire una "collaborazione" fra il Garante e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei procedimenti per i quali rilevino, allo stesso tempo, questioni concernenti l'accesso ai documenti e il trattamento dei dati personali. Nel corso dei lavori parlamentari, la Commissione affari costituzionali del Senato ha recepito alcuni suggerimenti dell'Autorità per un miglior coordinamento delle disposizioni della legge con quelle del Codice;

Documenti elettronici

m) il d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 (*cd.* "*omnibus*"), convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, che ha fissato al 1° gennaio 2006 la data a decorrere dalla quale devono essere rilasciati in formato elettronico il passaporto, il visto, il permesso di soggiorno e la carta d'identità (art. 7-*vicies ter* d.l. n. 7/2005).

Risultano di interesse per la protezione dei dati personali anche diversi decreti legislativi adottati dal Governo in base a specifiche deleghe, conferite per il riassetto della normativa in importanti settori. In alcuni casi il Governo, nel quadro di una collaborazione istituzionale che ha dato diversi frutti, ha richiesto all'Autorità di formulare osservazioni o indicazioni sui profili della protezione dei dati personali, che sono state tenute in considerazione ai fini della redazione del testo poi approvato (*v.* anche par. 21.2.).

Fra gli altri, vanno ricordati, in particolare:

Riutilizzo di documenti nel settore pubblico

a) il d.lg. 24 gennaio 2006, n. 36, relativo al riutilizzo di documenti nel settore pubblico e adottato in attuazione della direttiva 2003/98/Ce che individua le condizioni e le modalità affinché il riutilizzo delle informazioni e dei documenti nel settore pubblico avvenga con modalità non discriminatorie e in termini rispettosi dei diritti della persona. Il Garante, nel formulare il richiesto parere, ha espresso alcune osservazioni sui profili riguardanti la protezione dei dati personali, che sono state sostanzialmente recepite (*Parere* 27 ottobre 2005 [doc *web* n. 1185170]);

Codice del consumo

b) il d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, recante il "Codice del consumo", in attuazione della delega attribuita al Governo dall'art. 7 della l. n. 229/2003 (legge di semplificazione 2001), che incide solo formalmente sull'articolo 179, comma 3, del Codice, lasciando inalterata la potestà sanzionatoria del Garante in caso di mancato rilascio dell'informativa all'interessato nei contratti a distanza;

Codice delle assicurazioni private

c) il d.lg. 2 settembre 2005 n. 209, recante il "Codice delle assicurazioni private", in attuazione della delega attribuita al Governo dall'art. 4 della predetta l. n. 229/2003, nel quale sono state trasfuse le disposizioni relative al funzionamento della Banca dati sinistri e del Centro di informazione italiano, già istituiti presso l'Isvap, nonché quelle in materia di accesso agli atti detenuti dalle imprese di assicurazione;

Codice dell'amministrazione digitale

d) il d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", in attuazione della delega prevista dall'art. 10 della medesima l. n. 229/2003, volto ad incrementare la modernizzazione della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo delle tecnologie e a riconoscere nuovi

diritti ai cittadini, anche attraverso una più ampia partecipazione ai procedimenti amministrativi ed una più efficace accessibilità ai servizi in rete. Le osservazioni formulate dall'Autorità sullo schema di decreto sono state in parte recepite (*Note* 14 febbraio e 1° marzo 2005);

Sistema pubblico di connettività

e) il d.lg. 28 febbraio 2005, n. 42, che istituisce il Sistema pubblico di connettività (Spc) e la Rete internazionale della pubblica amministrazione, destinati a sostituire la Rete unitaria della pubblica amministrazione (Rupa). Il Spc tende a sviluppare la condivisione e la circolarità del patrimonio informativo della pubblica amministrazione, attraverso infrastrutture tecnologiche che assicurino l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi e garantiscano, allo stesso tempo, la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Anche in relazione a tale atto normativo, l'Autorità ha formulato alcune osservazioni sugli aspetti concernenti la protezione dei dati personali (*Nota* 10 febbraio 2005).

PAGINA BIANCA

L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GARANTE

PAGINA BIANCA

II - L'attività svolta dal Garante

2 Trattamenti effettuati in ambito pubblico

2.1. *Profili introduttivi*

L'anno trascorso ha contraddistinto una fase di rilievo per le pubbliche amministrazioni, chiamate ad attivarsi più incisivamente del passato nel riconoscere e rendere pubbliche alcune garanzie previste, in particolare, per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Le nuove scadenze di legge previste a conclusione di un periodo transitorio sproporzionatamente lungo, caratterizzato da numerose e ingiustificate proroghe, pur imponendo alle amministrazioni pubbliche di concludere l'*iter* per l'adozione dei necessari atti di natura regolamentare per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, hanno esposto il nostro Paese a procedure di infrazione per la violazione del diritto comunitario. L'utilizzo delle predette informazioni è soggetto, infatti, a rigorose cautele in base alla disciplina comunitaria, la quale vieta in linea di principio il loro trattamento a meno che, in chiave di assoluta eccezione, ricorrano specifici motivi di interesse pubblico rilevante e siano altresì assicurate adeguate garanzie (art. 8 direttiva n. 95/46/Ce).

La predisposizione dei predetti regolamenti, oltre a costituire un adempimento necessario in base al Codice, ha offerto all'intera amministrazione pubblica un'occasione significativa per proseguire, anche sotto il profilo delle garanzie e della trasparenza, il sofferto processo di modernizzazione delle proprie strutture, rendendo possibile un adeguamento del proprio assetto organizzativo e funzionale anche in riferimento al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, che trovano un immediato riflesso in ogni settore di attività della pubblica amministrazione.

L'Autorità è stata chiamata nuovamente a verificare il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali in diversi settori della P.a. in cui sono peraltro intervenute nuove disposizioni speciali. Si è potuto, così, registrare una più marcata consapevolezza nel corpo sociale della necessità di tutelare maggiormente e in termini più specifici il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, anche in particolari ambiti che, finora, non erano stati oggetto di espressa valutazione.

Quest'opera più analitica di controllo sul corretto trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici ha permesso peraltro di riscontrare alcuni ritardi e incertezze applicative, talvolta fisiologici, talaltra connessi a ingiustificate preoccupazioni o letture normative connaturate solo in parte alla necessità di coniugare l'innovativo quadro di garanzie per i diritti e le libertà fondamentali nel trattamento dei dati con specifiche procedure proprie di singole amministrazioni legate anche a norme risalenti nel tempo.

2.2. *Regolamenti sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari*

I soggetti pubblici possono trattare i dati sensibili esclusivamente in base ad un'espressa disposizione di legge che lo consenta espressamente, individuando i tipi di dati utilizzabili, le operazioni eseguibili e il carattere di rilevante interesse pubblico delle finalità perseguite (artt. 20, comma 1, e 21, comma 1, del Codice); riguardo ai dati giudiziari, il trattamento può essere autorizzato anche in base ad un provvedimento del Garante (art. 21, comma 1).

Come già evidenziato in passato, laddove siano specificate per legge solo le "rilevanti finalità di interesse pubblico", l'amministrazione interessata può trattare i dati sensibili e giudiziari qualora adotti un apposito atto di reale natura regolamentare che identifichi i tipi di dati utilizzati e di operazioni su di essi eseguibili, conformandosi al parere reso in proposito dal Garante (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice); tale parere può essere espresso dall'Autorità anche su schemi-tipo, nella prospettiva di rispettare il principio di semplificazione (art. 2, comma 2, del Codice) e di armonizzare un livello elevato di tutela dei diritti rispetto all'operato delle singole amministrazioni.

In merito, nonostante l'emanazione dei regolamenti fosse stata già imposta vigente la legge n. 675/1996, il Codice, prevedendo un ulteriore periodo transitorio di adeguamento a favore delle amministrazioni, aveva indicato, in un primo tempo, il 30 settembre 2004 quale nuova scadenza per adottare i predetti regolamenti. Tale scadenza è stata successivamente differita al 31 dicembre 2005 (l. 27 luglio 2004, n. 188, di conversione del d.l. 24 giugno 2004, n. 158) e nel corrente anno, giova evidenziarlo, il termine è stato ulteriormente prorogato (dapprima al 28 febbraio 2006, poi al 15 maggio 2006 e, infine, al 31 luglio 2006: art. 181 del Codice, come modificato dall'art. 10 d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, con l. 23 febbraio 2006, n. 51 e dal d.l. 12 maggio 2006, n. 173).

Provvedimento generale sui regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella P.a.

Nel corso del 2005, in previsione della predetta scadenza, il Garante ha adottato un *provvedimento* generale con il quale ha fornito nuove indicazioni a tutti i soggetti pubblici per favorire una migliore ricognizione dei trattamenti e la predisposizione del contenuto degli atti regolamentari in questione (*Provv.* 30 giugno 2005 [doc. *web* n. 1144445], pubblicato in *G.U.* 23 luglio 2005, n. 170).

Il Garante ha in primo luogo segnalato alle amministrazioni che la prosecuzione del trattamento di dati sensibili e giudiziari in carenza del necessario supporto normativo, dopo la menzionata scadenza, concretizzerebbe un illecito (con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile e per danno erariale), e potrebbe inoltre comportare sia l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, sia il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto del trattamento (art. 154 del Codice; art. 11, commi 1, lett. *a*), e 2, del Codice). Analoga riflessione è stata svolta in riferimento ai trattamenti di dati che non saranno menzionati nei regolamenti, trattamenti che non potranno essere effettuati.

L'Autorità ha poi evidenziato la possibilità, prevista nel Codice, di procedere alla predisposizione di schemi-tipo operanti per insiemi omogenei di amministrazioni, rispetto ai quali può essere pertanto espresso dal Garante un unico parere, al fine sia di rendere più organiche le garanzie in riferimento ad altre amministrazioni, sia di semplificare l'*iter* di approvazione degli atti.

L'Autorità ha in seguito sottolineato che le pubbliche amministrazioni che adottano un regolamento conforme allo schema-tipo approvato dal Garante non devono chiedere singolarmente al Garante di esprimere il parere previsto ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 154, comma 5, del Codice (*Nota* 16 febbraio 2005). Le medesime amministrazioni devono invece sottoporre al Garante

uno schema di regolamento per il parere qualora manchi uno schema-tipo sul quale si sia già espressa favorevolmente l'Autorità, oppure nell'ipotesi in cui l'amministrazione intenda apportare a tale schema-tipo già esaminato modifiche sostanziali o integrazioni non formali, che riguardino categorie di dati o tipologie rilevanti di operazioni, precedentemente non considerati (*Nota* 11 novembre 2005).

L'Autorità ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti sulla natura della disciplina regolamentare prevista dal Codice, segnalando che le amministrazioni pubbliche (quali, ad esempio, taluni enti vigilati o controllati) non possono avvalersi di atti e decreti che, pur essendo a volte denominati quali "regolamenti", non abbiano in base alla legge la necessaria natura di reale fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi. Le amministrazioni non possono in particolare avvalersi di meri regolamenti interni od organizzativi che non abbiano, in base alla legge, i necessari caratteri di innovatività nell'ordinamento, generalità ed astrattezza, dovendo assicurare comunque l'adozione di un atto di effettiva natura regolamentare, promuovendone quindi, se necessario, l'adozione da parte della competente amministrazione di riferimento (*Note* 23 e 24 gennaio 2006).

Collaborazione per la predisposizione di schemi di regolamento

Al fine di contribuire alla corretta applicazione del Codice, il Garante, in vista delle scadenze di legge, ha in ogni caso intensificato la collaborazione finalizzata alla predisposizione degli schemi (come pure di schemi-tipo) di regolamento, alcuni dei quali da tempo in fase di studio; ciò, con organismi rappresentativi di regioni, autonomie locali ed università, nonché, in riferimento alle rispettive funzioni istituzionali, con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri soggetti pubblici.

Infine, l'Autorità, a seguito di interpelli anche informali, ha fornito innumerevoli chiarimenti e delucidazioni a diversi soggetti pubblici (ministeri, autorità indipendenti, istituti di ricerca, istituti previdenziali ed assicurativi), in ordine alla corretta predisposizione degli schemi di regolamento di competenza. Si è così favorita una maggiore conformità al Codice degli schemi sottoposti al parere già nella fase della loro elaborazione, con conseguente incremento dei pareri favorevoli che hanno constatato il già intervenuto recepimento di indicazioni fornite nel quadro dei contatti tra le amministrazioni interpellanti e l'Ufficio del Garante.

L'esame comparato di un elevato numero di schemi di regolamento ha permesso all'Autorità di disporre di un orizzonte più ampio per valutazioni organiche sul modo con cui le P.a. trattano dati delicati per la sfera delle persone.

Si è potuta, tra l'altro, rilevare la frequente ricorrenza di alcuni profili critici che non hanno a volte consentito di valutare positivamente gli schemi sottoposti per il parere o, più spesso, di esprimere un parere favorevole in termini generali, ma con varie "condizioni" che hanno impegnato a fondo l'attività istruttoria del parere risultata particolarmente onerosa per l'Autorità. Si è ad esempio riscontrata la tendenza di talune amministrazioni a "legalizzare" mediante lo schema predisposto un insieme di trattamenti che non rientrava tra le attribuzioni istituzionali di riferimento, oppure di modalità di trattamento obiettivamente sproporzionate in rapporto alle finalità perseguite.

In numerosi casi si è reso necessario richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni in ordine alla necessità di prendere in considerazione nei regolamenti le sole, specifiche finalità di rilevante interesse pubblico, perseguite di volta in volta dall'ente in rapporto alle attività istituzionali svolte, già individuate specificamente dal Codice o, come quest'ultimo prevede, da un'espressa previsione di legge che, anche se collocata fuori del Codice, le evidenzi comunque puntualmente nei termini richiesti (art. 20 e parte II del Codice). Per altro verso, si è non di rado rilevato l'inserimento, negli schemi, di richiami generici alla normativa vigente, oppure a non meglio precisate "finalità pubbliche", con conseguente prescrizione da parte

dell'Autorità dell'inserimento di richiami più puntuali alla disciplina di riferimento.

Si è altresì esaminata un'ulteriore problematica di fondo, riguardante la possibilità per determinati soggetti di adottare atti aventi effettiva natura regolamentare: si pensi agli organismi strumentali dotati unicamente di autonomia gestionale, costituiti dagli enti locali per la cura associata di uno o più servizi e funzioni pubblici locali, ovvero alle aziende di servizi alla persona con personalità giuridica di diritto pubblico. In tali ipotesi, è stato necessario rilevare che le amministrazioni non possono avvalersi, nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati regolamenti, non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura di fonte regolamentare suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi. Tali soggetti sono stati pertanto invitati ad assicurare l'utilizzazione di un atto di natura effettivamente regolamentare, promuovendone se del caso l'adozione da parte delle competenti amministrazioni di riferimento le quali esercitino, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo (*Note* 15 novembre e 2 dicembre 2005).

Particolarmente impegnativa è stata, per l'Autorità, la verifica dell'indispensabilità del trattamento delle tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie individuate negli schemi-tipo (art. 22, comma 3, del Codice). In numerosi casi, si è conseguentemente reso necessario depennare categorie di dati sensibili o giudiziari o di operazioni di trattamento individuate negli schemi.

In particolare, è stata rivolta l'attenzione sulle operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, e per le quali devono pertanto essere assicurate opportune garanzie. Spesso, infatti, non è risultata comprovata l'indispensabilità delle operazioni di interconnessione con altri titolari del trattamento, pubblici o privati: non sono mancati i casi in cui si è registrata la carenza di una rigorosa delimitazione in conformità al principio di indispensabilità, ovvero dell'individuazione della base normativa che autorizza le predette operazioni (art. 22, commi 9 e 11 del Codice). Il Garante ha quindi richiesto di verificare di volta in volta se l'operazione consistesse effettivamente in una interconnessione o in un diverso tipo di collegamento per via telematica volto ad ottenere informazioni o certificazioni dal medesimo o da altri titolari del trattamento, senza una consultazione diretta di banche dati.

Oggetto di attente verifiche sono state, altresì, le operazioni di comunicazione e diffusione individuate: con riferimento alle prime, si è reso necessario richiamare l'attenzione delle amministrazioni pubbliche in ordine alla necessità di delimitarle ed evidenziarle rigorosamente in considerazione del principio di stretta indispensabilità, indicando il motivo per cui si effettua la predetta operazione, nonché l'eventuale base normativa; con riferimento alle seconde, è stata sempre evidenziata la necessità di riportare l'espressa disposizione di legge che le autorizzi (art. 22, comma 11, del Codice).

Si è reso poi necessario sottolineare, in diverse occasioni, che con l'atto di natura regolamentare vanno identificati unicamente i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati, nonché i tipi di operazioni su di essi eseguibili, e non altri aspetti riguardanti il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Spesso, infatti, le amministrazioni pubbliche hanno disciplinato con l'atto in questione le modalità di esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali da parte dell'interessato (artt. 7-10 del Codice); l'informativa (art. 13); l'individuazione ed i compiti del titolare, di eventuali responsabili e degli incaricati del trattamento (artt. 28-30); l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 59 e 60); l'adozione delle misure di sicurezza (artt. 31-36). Nelle predette ipotesi, l'Autorità ha osservato che non deve pertanto essere effettuata alcuna comunicazione al Garante in ordine ai predetti adempimenti e che dalla circostanza che l'Autorità abbia ricevuto even-

tuali note in proposito, il titolare del trattamento non può desumere alcun assenso o autorizzazione a proseguire il trattamento dei dati con le modalità dichiarate.

Occorre altresì evidenziare che, in numerosi casi, l'Autorità è stata interpellata in ordine a trattamenti di dati sensibili già disciplinati in sede legislativa ovvero, nel caso dei dati giudiziari, anche con provvedimento del Garante, per i quali, pertanto, è stato rilevato che il soggetto pubblico non deve provvedere con proprio regolamento.

2.2.1. *Enti locali*

Nel quadro della collaborazione instaurata con organismi rappresentativi di comuni, comunità montane e province, è stata ultimata la predisposizione dei rispettivi schemi-tipo di regolamento.

Comuni

Per quanto riguarda, in particolare, i comuni, l'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), in collaborazione con il Garante, ha elaborato nel 2005 il relativo schema-tipo di regolamento anche alla luce delle proposte di modifica e delle integrazioni prospettate durante la fase della consultazione pubblica effettuata nel 2004. Il Garante ha poi espresso parere positivo (*Parere* 21 settembre 2005 [doc. *web* n. 1170239]) sullo schema definitivo [doc *web* n. 1174532].

In considerazione dei numerosi trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in un'amministrazione con articolate competenze come quella comunale, lo schema-tipo di regolamento per i comuni è corredato da trentacinque schede comprensive di diverse finalità di rilevante interesse pubblico individuate nel Codice (artt. 62-73, 86, 90, 95 e 112).

In particolare, le schede riguardano i trattamenti relativi alla gestione del personale impiegato a vario titolo presso il comune e quelli relativi ai servizi demografici, anagrafici, di stato civile ed elettorale; si riferiscono, inoltre, ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari rinvenibili presso i servizi sociali, alle attività amministrative curate dalla polizia municipale, così come a quelle esperite per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione. Infine, un'ulteriore serie di schede censisce le attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione.

Comunità montane

L'Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) ha redatto il proprio schema-tipo di regolamento utilizzando il predetto schema-tipo predisposto per i comuni dal quale sono state espunte alcune schede in considerazione delle specifiche e rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite per legge dalle comunità montane. Anche in questo caso, il parere del Garante è risultato positivo (*Parere* 19 ottobre 2005 [doc. *web* nn. 1182188]). Lo schema-tipo [doc *web* n. 1182195] si compone pertanto di un articolato integrato solo da diciannove schede che individuano i tipi di dati e di operazioni in relazione alla gestione del personale dipendente, all'attuazione di servizi sociali, all'espletamento dei servizi di istruzione e cultura, di polizia municipale, dell'avvocatura e relativi alle politiche del lavoro.

Province

Lo schema-tipo di regolamento riguardante i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati presso le province [doc *web* n. 1175584] è frutto della collaborazione con l'Upi (Unione delle province d'Italia). Anche in questo caso, il progetto di schema-tipo, nell'ambito di una consultazione pubblica, è stato messo a disposizione delle province, dal 20 aprile al 15 maggio 2005, al fine di sollecitare eventuali proposte di modifica o integrazioni; sulla versione definitiva il Garante si è espresso positivamente (*Parere* 7 settembre 2005 [doc. *web* nn. 1174562]).

Lo schema-tipo di regolamento per le province contiene, anch'esso, un articolato, cui fanno seguito quindici schede corrispondenti alla gestione dei dati nei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, da parte degli organi dell'ente, nonché del difensore civico. Le schede riguardano, inoltre, la gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro e al contenzioso; le attività concernenti

le erogazioni di benefici a vario titolo, di vigilanza in materia ambientale e di sicurezza stradale; le attività attinenti al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi; la protezione civile; l'organizzazione del servizio scolastico, la gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione, nonché le attività riguardanti le iniziative di democrazia diretta.

Ulteriori specifiche attività

Diversi enti locali hanno successivamente richiesto un parere dell'Autorità in ordine al trattamento di dati sensibili e giudiziari per ulteriori attività (protezione civile, agevolazioni tributarie, volontariato, attività ricreative) che non figuravano, per tipologia di dati o di operazioni, negli schemi-tipo di regolamento già predisposti dall'Anci, dall'Upi e dall'Uncem.

Il Garante ha unificato la trattazione delle varie istanze pervenute esprimendo un unico parere nel quale ha previsto che tutti gli altri enti locali interessati a svolgere i medesimi trattamenti con le stesse modalità, possono effettuarli adottando o integrando i regolamenti di pertinenza sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, senza che sia necessario sottoporre singolarmente all'Autorità ciascuno schema (*Parere* 29 dicembre 2005 [doc. *web* n. 1213424]).

In base a questo parere dell'Autorità, gli enti locali possono trattare informazioni sullo stato di salute dei cittadini nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge in materia di protezione civile per programmare piani di emergenza e dare attuazione, in caso di calamità, a piani di evacuazione. I dati sull'origine razziale e etnica, opinioni politiche e religiose, salute e dati giudiziari possono essere utilizzati da comuni e province nell'ambito delle attività per il conferimento di onorificenze e ricompense, concessioni di patrocini e patronati. Le stesse tipologie di dati sono utilizzabili dai comuni per l'iscrizione di associazioni ed organizzazioni di volontariato negli albi comunali.

Oltre al trattamento dei dati sensibili già individuati nello schema-tipo Anci, i comuni possono trattare dati personali relativi alle convinzioni religiose e filosofiche nei casi in cui essi concedano agevolazioni tributarie o utilizzino fondi per interventi relativi ad edifici di culto, di partito o di associazioni.

Nei confronti di un altro cospicuo numero di enti locali, i quali avevano richiesto anch'essi il parere su schemi di regolamento, l'Autorità ha, invece, evidenziato che alcune tipologie di trattamento specificato nei medesimi schemi sono già ricomprese negli schemi-tipo. Si è fatto riferimento, in particolare, alle attività relative alla protocollazione ed archiviazione (*Nota* 23 febbraio 2006); al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute finalizzato alla concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche (*Nota* 3 marzo 2006); al trattamento di dati giudiziari per l'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi, con particolare riferimento ai condoni edilizi (*Nota* 14 marzo 2006); al trattamento di dati sensibili dei volontari di protezione civile effettuato per gestire forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (*Nota* 8 marzo 2006).

È stato inoltre rilevato che taluni dei trattamenti di dati sensibili sottoposti all'esame dell'Autorità risultavano già disciplinati in sede legislativa ovvero, nel caso dei dati giudiziari, in base ad un provvedimento del Garante, non occorrendo, per tali casi, che l'amministrazione provveda ad una specifica disciplina con regolamento. Tali ipotesi hanno riguardato i dati giudiziari trattati per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o per espletare procedure relative a gare d'appalto (*Nota* 23 febbraio 2006); la notificazione di atti contenenti dati sensibili o giudiziari effettuata su delega dell'autorità giudiziaria (*Nota* 14 marzo 2006); il trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell'ambito del Programma statistico nazionale-Psn (*Nota* 31 marzo 2006); i

trattamenti di dati sensibili effettuati da farmacie comunali (*Nota* 14 marzo 2006).

L'Autorità è stata poi chiamata ad esprimere un parere anche in ordine al trattamento dei dati svolto da parte delle comunità comprensoriali.

Comunità comprensoriali

In proposito, nel rilevare che tali comunità sono enti di diritto pubblico (ai quali si applicano le norme di legge relative alle comunità montane che non siano incompatibili con le disposizioni della normativa di riferimento: art. 1, comma 2, d.P.G.p. 9 novembre 1981, n. 20-60/Legisl., recante "*Approvazione del testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei comprensori*"), l'Autorità ha adottato un provvedimento collegiale (*Parere* 30 novembre 2005 [doc. *web* n. 1202243]) con il quale ha segnalato che tali soggetti, anche in relazione alle competenze svolte per conto di comuni, possono avvalersi degli schemi-tipo di regolamento predisposti dall'Uncem per le comunità montane e dall'Anci per i comuni, sui quali il Garante ha espresso parere favorevole. I comprensori richiedenti sono stati quindi invitati a conformare lo schema di regolamento alle indicazioni fornite con il parere stesso, segnatamente per quanto concerne le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione.

2.2.2. *Regioni e province autonome*

L'Autorità aveva avviato nel 2004 una collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome per la redazione di uno schema-tipo di regolamento sul trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato presso regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, enti e agenzie regionali e provinciali, nonché enti vigilati da regioni e province autonome.

Lo schema-tipo di regolamento sottoposto al parere del Garante alla fine del 2005 ha però evidenziato alcuni profili problematici che sono stati tuttavia approfonditi nel quadro del rapporto di collaborazione istituzionale tra gli uffici prima che il parere fosse espresso (*Nota* 30 dicembre 2005).

I profili di maggiore criticità hanno riguardato i trattamenti di dati personali connessi all'esercizio dell'attività epidemiologica del servizio sanitario regionale, ovvero l'ipotizzata attivazione verso l'amministrazione regionale di un flusso informativo sistematico di dati sulla salute degli assistiti, identificabili anche attraverso il codice fiscale, da parte dei soggetti erogatori dell'assistenza sanitaria territoriale. Al riguardo, è emersa l'esigenza di una revisione della bozza di schema-tipo consentendo comunque l'efficace esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, valutazione e controllo dell'attività sanitaria da parte delle regioni nel pieno rispetto, però, delle garanzie previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Un'ulteriore problematica emersa nell'esame dello schema-tipo di regolamento riguardava l'ipotizzato svolgimento, da parte delle regioni, di un'attività amministrativa di *follow-up* nei confronti dei singoli assistiti, realizzata sulla base del predetto flusso informativo; attività che deve invece rimanere, anche in base ai principi del Codice, di esclusiva competenza delle strutture sanitarie.

A seguito dei rilievi formulati preliminarmente dall'Autorità, il testo aggiornato dello schema-tipo di regolamento è stato sottoposto all'esame del Garante con esito positivo (*Provv.* 13 aprile 2006 [doc. *web* n. 1272225]).

Le regioni e le province autonome hanno potuto pertanto avvalersi di tale schema-tipo in conformità al quale è stata resa possibile l'adozione dei necessari atti regolamentari sul trattamento di dati di pertinenza dei medesimi enti, nonché delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali e degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma.

Sempre in riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari svolti presso le regioni e le province autonome, il Garante ha esaminato un ulteriore schema-tipo

di regolamento predisposto dalla Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome, riguardante i trattamenti in ambito anch'esso regionale, ma effettuati presso assemblee e consigli regionali e provinciali. Il Garante ha espresso parere condizionato al rispetto di alcune indicazioni (*Provv.* 29 dicembre 2005 [doc. *web* n. 1210939]).

Per quanto riguarda, infine, la pubblicità immobiliare, è stata avviata una collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di elaborare una scheda-tipo da allegare al regolamento dei medesimi enti per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari connessi con l'impianto e la tenuta dei libri fondiari, secondo il sistema in vigore nei territori già appartenenti all'impero austro-ungarico.

2.2.3. *Ministeri*

Accanto alle prime iniziative in materia intraprese dalle autonomie locali, nel 2005 alcune amministrazioni centrali hanno sottoposto anch'esse all'esame dell'Autorità propri schemi di regolamento su cui è stato espresso il parere nella prima parte del 2006.

Ministero della difesa

Il parere reso dal Garante all'amministrazione della difesa ha riguardato, in particolare, l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione ad una serie di trattamenti effettuati presso l'amministrazione, tra i quali quelli riguardanti il reclutamento, le assunzioni e l'impiego del personale civile e militare, la redazione e la tenuta dei documenti caratteristici, matricolari e dei fascicoli personali, il monitoraggio sanitario, le attività amministrative connesse alla tutela della salute dei dipendenti, l'assistenza sanitaria e l'attività medico-legale anche in favore di terzi, nonché la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (*Parere* 9 marzo 2006 [doc. *web* n. 1259655]).

Altri ministeri

L'Autorità ha espresso parere positivo anche sullo schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le istituzioni scolastiche ed educative, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli istituti regionali di ricerca educativa (*Parere* 16 marzo 2006 [doc. *web* n. 1259641]), nonché presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*Parere* 23 marzo 2006 [doc. *web* n. 1269037]). Per quest'ultima amministrazione, in particolare, oltre alla gestione del personale e al contenzioso, sono stati presi in considerazione i trattamenti relativi al rilascio delle patenti, alla gestione del demanio marittimo e alle attività di controllo in materia di immigrazione clandestina, ambiente, trasporto terrestre e marittimo, nonché alle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

2.2.4. *Altri soggetti pubblici*

Pareri su schemi-tipo

Va segnalato anche il parere conforme espresso dall'Autorità in ordine allo schema-tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dalla Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane) (*Parere* 17 novembre 2005 [doc. *web* nn. 1198369 e 1201343]). La Conferenza ha coordinato il lavoro preparatorio degli atenei offrendo un supporto per interpretare e applicare la normativa sulla tutela dei dati sensibili e giudiziari. Lo schema-tipo di regolamento ha individuato i dati sensibili e giudiziari che vengono di consueto trattati presso le università pubbliche italiane per diverse finalità tra le quali figurano, in particolare, quelle connesse alle attività di ricerca e all'attività didattica e di gestione dei percorsi formativi degli studenti. Analogamente a quanto avviene per altri schemi-tipo, tutte le università pubbliche possono utilizzare lo schema approvato dal Garante per adottare il proprio regolamento, senza dover richiedere autonomamente uno specifico parere dell'Autorità.

Il Garante ha inoltre espresso parere positivo sullo schema-tipo di regolamento predisposto da Assoporti, per le autorità portuali (*Parere* 7 dicembre 2005 [doc. *web* n. 1212485]) e da Unioncamere, per conto delle camere di commercio (*Parere* 15 dicembre 2005 [doc. *web* n. 1202978]), oltre che sullo schema di regolamento relativo al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato dalla stessa Unioncamere (*Parere* 30 novembre 2005 [doc. *web* n. 1202969]).

Anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha sottoposto all'esame dell'Autorità uno schema di regolamento, predisposto dall'Ente parco delle dolomiti bellunesi, ai fini dell'adozione quale schema-tipo per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso gli enti parco nazionali. Nel parere reso, il Garante ha fornito alcune indicazioni, in conformità alle quali lo schema dovrà essere riformulato (*Parere* 9 marzo 2006 [doc *web* n. 1269050]).

Si dà conto di seguito di pronunciamenti dell'Autorità che, pur essendo in taluni casi intervenuti nella prima parte del 2006, fanno seguito ad un'attività istruttoria svoltasi nell'anno oggetto della presente *Relazione*.

Pareri su specifici schemi di regolamento

Sono diverse le amministrazioni che, a causa del peculiare settore di competenza e, quindi, della specificità dei trattamenti di dati effettuati, non hanno potuto avvalersi di schemi-tipo di regolamento predisposti da organi rappresentativi ed hanno dovuto pertanto presentare al Garante una richiesta di parere su uno specifico schema di regolamento.

Di seguito, anche in questi casi, a forme di collaborazione informale con l'Ufficio del Garante, l'Autorità ha espresso il proprio parere positivo in ordine a richieste pervenute e riguardanti gli schemi predisposti dai seguenti enti: Enit-Ente nazionale italiano per il turismo (*Parere* 21 dicembre 2005 [doc. *web* n. 1212477]); Enac-Ente nazionale per l'aviazione civile (*Parere* 12 gennaio 2006 [doc. *web* n. 1218208]); Cnipa-centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (*Parere* 12 gennaio 2006 [doc. *web* n. 1218226]); Avvocatura generale dello Stato (*Parere* 18 gennaio 2006 [doc. *web* n. 1218216]); Ansv-Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (*Parere* 23 febbraio 2006 [doc. *web* n. 1245373]).

Analogamente, l'Autorità si è espressa sulle richieste di parere rivolte da taluni istituti previdenziali ed assicurativi relativamente, soprattutto, ad attività relative alla gestione del personale, ad attività assicurative ed assistenziali in favore dei propri iscritti, nonché di difesa in giudizio dell'amministrazione: parere positivo è stato espresso in quest'ambito nei riguardi delll'Ipost-Istituto postelegrafonici (*Parere* 16 febbraio 2006 [doc. *web* n. 1244658]) e dell'Enam-Ente nazionale di assistenza magistrale (*Parere* 16 marzo 2006 [doc. *web* n. 1259665]).

Tra gli enti di ricerca, l'Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare) (*Parere* 19 ottobre 2005 [doc. *web* n. 1182760]), l'Asi-Agenzia spaziale italiana (*Parere* 27 gennaio 2006 [doc. *web* n. 1244630]), l'Inaf-Istituto nazionale di astrofisica (*Parere* 27 gennaio 2006 [doc. *web* n. 1244643]) e il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (*Parere* 2 marzo 2006 [doc. *web* n. 1246876]), hanno chiesto ed ottenuto dal Garante parere positivo in ordine ai rispettivi schemi di regolamento. La peculiarità e, al contempo, l'elemento comune di tali atti regolamentari è costituita dal fatto che in essi, oltre ai trattamenti di informazioni sensibili e giudiziarie effettuati nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro e del contenzioso, sono stati disciplinati i trattamenti finalizzati alla formazione professionale o universitaria.

È stato espresso un parere positivo anche in ordine al regolamento presentato dall'Istat-Istituto nazionale di statistica, tenendo conto della specifica disciplina prevista per i trattamenti di dati per scopi di ricerca statistica effettuati dai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale ed inseriti nel Programma

statistico nazionale-Psn. In tale caso, l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 prevede infatti che nel Programma statistico nazionale, sul quale il Garante esprime un parere specifico, siano indicati i dati sensibili e giudiziari, le rilevazioni per le quali essi sono trattati e le relative modalità del trattamento (*Parere* 15 dicembre 2005 [doc. *web* n. 1212493]).

Autorità amministrative indipendenti

Tra le autorità amministrative indipendenti che hanno chiesto un parere specifico, poi espresso in senso positivo dal Garante, si annoverano l'Isvap-Istituto sulla vigilanza per le assicurazioni private e di interesse collettivo (*Parere* 30 novembre 2005 [doc. *web* n. 1212464]), la Covip-Commissione di vigilanza sui fondi pensione (*Parere* 2 febbraio 2006 [doc. *web* n. 1225873]); l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Parere* 7 dicembre 2005 [doc. *web* n. 1212081]) e la Consob-Commissione nazionale per le società e la borsa (*Parere* 15 dicembre 2005 [doc. *web* n. 1202986]). Tali regolamenti individuano, in particolare, i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in relazione ai trattamenti posti in essere dalle citate autorità per svolgere le funzioni istituzionali, anche di controllo e vigilanza, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

Anche il Garante ha adottato il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari [doc. *web* n. 1249212], con deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2006, n. 68.

Regolamento Isvap sul Centro di informazioni

L'Autorità ha prestato la propria collaborazione, esprimendo parere favorevole, in relazione all'adozione del regolamento Isvap concernente le modalità di funzionamento del "Centro di informazioni", da adottare ai sensi degli artt. 5 e 10 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 190 (ora previsto dagli artt. 154 e 155 d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private) in attuazione della direttiva 2000/26/Ce, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Il Centro informazioni istituito presso l'Isvap (*cfr.* art. 5 d.lg. n. 190/2003) svolge attività a favore dei soggetti residenti nel territorio della Repubblica, danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un Stato diverso da quello di residenza, i quali possono chiedere nel proprio Stato di residenza il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Il Centro è chiamato anche a trattare dati personali relativi a soggetti assicurati in Italia per agevolare il reperimento da parte dei danneggiati delle informazioni necessarie a far valere la richiesta di indennizzo (finalità esclusiva nella prospettiva del legislatore comunitario per l'istituzione dei "centri" sopra descritti). Le informazioni destinate a confluire nel Centro saranno in parte fornite dalle singole imprese di assicurazione, anche attraverso l'associazione nazionale di categoria (Ania), a tal fine designata responsabile del trattamento (art. 29 del Codice).

Particolari indicazioni fornite in sede di parere

In alcuni casi, l'Autorità ha condizionato il proprio parere favorevole al rispetto di talune condizioni.

Per quanto concerne lo schema curato dal Consiglio nazionale delle ricerche-Cnr, il Garante ha sollecitato modifiche ed integrazioni anche in riferimento alle indicazioni normative menzionate nel medesimo schema. Alcune di esse sono apparse infatti non pertinenti (in quanto relative alla previdenza del personale degli enti locali), o da sopprimere o incomplete (con riferimento ai principi fondamentali in materia di libertà ed attività sindacale); è stata evidenziata anche la non corretta individuazione di alcune disposizioni del Codice relative alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dall'ente.

Ulteriori condizioni sono state fissate dall'Autorità a proposito della necessità di enucleare distinte schede per disciplinare le attività effettuate a fini di ricerca scientifica (distinguendo ulteriormente quelle di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica